

Comune di Perfugas
Provincia di Sassari
Ufficio Tributi

Tel 079/563095 – Mail tributi@comune.perfugas.ss.it
07034 – Piazza Mannu, 1

I.M.U. 2015

Guida pratica al pagamento dell’Imposta Municipale Propria

L’imposta municipale propria – cosiddetta **I.M.U.** – è stata introdotta in via sperimentale dall’art.13 del D.L.201/2011, a decorrere dall’anno 2012.

L’I.M.U. sostituisce l’I.C.I. e trova la sua disciplina, oltre che nell’art.13 del D.L.201/2011 convertito nella legge n°214/2011 e recentemente modificato dal D.L.16/2012, negli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011 per quanto non già disciplinato dal citato art.13 e non in contrasto con esso e, in via integrativa, nelle disposizioni del D.Lgs.504/1992 espressamente richiamate e *de relato* quelle collegate.

SOGGETTI D’IMPOSTA

Sono tenuti al pagamento dell’I.M.U. i proprietari - ovvero i titolari di diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili siti nel Comune di Perfugas, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.

A tal fine (art.9 comma 2 D.Lgs.23/2011):

il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero

ALIQUOTE

ALIQUOTA BASE **0,76 %**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
e PERTINENZE** **0,40%**

Poiché il Comune di Perfugas è incluso nell’elenco dei Comuni Montani predisposto dall’ISTAT, **sono esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola** (esempio stalle, ricoveri attrezzi ecc.) - di cui all’art.9, comma 3 bis., del decreto legge 30 dicembre 1993 n°557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n°133 (esenzione introdotta dall’art.9 c.8 D.Lgs.23/2011 integrato dal D.L.16/2012), di proprietà o condotti con

regolare contratto di locazione registrato da parte di **coltivatori diretti** o da **imprenditori agricoli a titolo principale**.

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, vigente al 1°gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutata del 5%**, per i seguenti moltiplicatori:

| TIPOLOGIA IMMOBILE | MOLTIPLICATORE |
|---|----------------|
| Fabbricati categoria catastale A esclusi A/10 | 160 |
| Fabbricati categoria catastale A/10 | 80 |
| Fabbricati categorie C/2 – C/6 e C/7 | 160 |
| Fabbricati categorie C/3 – C/4 e C/5 | 140 |
| Fabbricati categoria C/1 | 55 |
| Fabbricati categoria B | 140 |
| Fabbricati categoria D | 65 |
| Fabbricati categoria D/5 | 80 |

Non cambia invece la base imponibile delle **aree fabbricabili** che continua ad essere costituita dal
valore venale in comune commercio al 1°gennaio 2015

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale o la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 a condizione che **siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio della stessa. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione è richiesta la presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine della scadenza della prima**

Detrazioni abitazione principale e pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dunque dalla quota di possesso.

VERSAMENTI – Termini

| | |
|----------------------------------|--|
| Entro il 16 giugno 2015 | 1°rata in acconto pari al 50% dell'imposta calcolata |
| Entro il 16 dicembre 2015 | 2°rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio |

sulla prima rata;

VERSAMENTI – Modalità

Il versamento dell'imposta è effettuato con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate mediante modello F24 nonché tramite apposito bollettino postale. **Gli enti non commerciali hanno il modello F24 quale unico strumento possibile da utilizzare per il versamento.**

**Di seguito i Codici Tributo F24 da utilizzare:
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n°35/E)**

| Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune | Codice IMU quota Stato |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Abitazione principale e pertinenze | 3912 | - |
| Terreni agricoli | 3914 | |
| Aree fabbricabili | 3916 | - |
| Altri fabbricati | 3918 | - |
| Altri fabbricati classificati gruppo D | - | 3925 |

Il codice COMUNE da utilizzare è **G450**

Arrotondamento

L'importo dei versamenti va sempre **arrotondato** all'unità di euro (**,00**).

In particolare il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per eccesso se la frazione superiore a 49 centesimi, ovvero per difetto se uguale o inferiore a detto importo.

MODALITA' DI VERSAMENTO PER CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti dovranno effettuare **un bonifico bancario in favore della Tesoreria Comunale presso il Banco di Sardegna S.p.A.** (codice BIC: BPM0IT22 XXX), utilizzando il codice IBAN **IT65C0101587531000000012137**;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti dovranno effettuare **un bonifico bancario direttamente in favore della Banca d'Italia** (codice BIC BITAIRRENT), utilizzando il codice IBAN: **IT02G0100003245348006108000**.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi **devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. **Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e che con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano confermate le dichiarazioni ICI già presentate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Comma 637 della Legge di Stabilità 2015, prevede per il ravvedimento operoso una riduzione della sanzione pari ad **un nono** del minimo per versamenti effettuati in ritardo dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza. Dopo il 90° giorno si applica la sanzione pari al 3,75% già prevista dal Ravvedimento Lungo.

Esistono pertanto tre tipologie di ravvedimento, diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:

- **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento Breve:** **applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento Medio:** è **applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
- **Ravvedimento Lungo:** è **applicabile dopo il 30° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale è pari allo 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014).

Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013). Per il 2012 e il 2013 il tasso di interesse legale è il 2,5% annuo.

La circolare 35/E dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi dovranno essere versati con il modello F24 unitamente all'imposta dovuta e pertanto utilizzando gli stessi codici tributo.

In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "Ravv." e, nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui l'I.M.U. doveva essere versata.

Il ravvedimento operoso va obbligatoriamente documentato mediante la presentazione al Comune di apposito modulo, unitamente alla fotocopia del versamento.

CASI PARTICOLARI

Casa coniugale: l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art.13 comma 10 D.L.201/2011 integrato dal D.L.16/2012)

Fabbricati rurali ad uso strumentale: Ai fini del riconoscimento dell'esenzione è richiesta la presentazione di apposita autocertificazione, entro il termine della scadenza della prima.

Fabbricati in corso di costruzione: In caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento o ne sia iniziato l'utilizzo di fatto, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta **quali fabbricati** a decorrere dalla domanda di accatastamento o, se antecedente, dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata dalla differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.